



VIII
DELIBERAZIONE N° / 09579 Seduta del 11 GIU, 2009

ROBERTO FORMIGONI

Presidente

Assessori regionali

GIOVANNI ROSSONI Vice Presidente

DAVIDE BONI

GIULIO BOSCAGLI

LUCIANO BRESCIANI

MASSIMO BUSCEMI

RAFFAELE CATTANEO

ROMANO COLOZZI

LUCA DANIEL FERRAZZI

ROMANO LA RUSSA

STEFANO MAULLU

FRANCO NICOLI CRISTIANI

MASSIMO PONZONI

PIER GIANNI PROSPERINI

MARIO SCOTTI

DOMENICO ZAMBETTI

MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario **Marco Pilloni**

Su proposta

dell'Assessore alla Sanità

Luciano Bresciani

Oggetto

PREINTESA RIGUARDANTE L'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLIGI), PER GLI ANNI 2009-2010.

Il Dirigente della U.O.

Filomena Dopedoto

Il Direttore Generale

Carlo Lucchini

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati,
parte integrante.



Visto l'Accordo Collettivo Nazionale stipulato in data 23.03.2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

- l'art. 14 che individua i contenuti demandati alla negoziazione regionale;
- l'art. 34, comma 12, che individua le OO.SS. di categoria legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali;

Vista la D.G.R. n. VIII/3634 del 28 novembre 2006 con la quale sono stati istituiti:

- il Comitato Consultivo Regionale ai sensi dell'art. 25 ACN 23.03.2005 sopra citato, preposto alla definizione di "atti di indirizzo";
- la Delegazione Trattante di parte pubblica preposta all'adozione di preintese con le OO.SS. di categoria.


Visto il Decreto del Direttore Generale n. 111 del 11.01.2008 col quale, in esecuzione di quanto previsto dalla citata D.G.R. n. 3634/06, sono stati individuati i componenti di parte pubblica del Comitato Consultivo Regionale e della Delegazione Trattante;

Vista la preintesa, siglata in data 28 aprile 2009 fra la Delegazione Trattante di parte pubblica dell'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. degli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), allegata alla presente quale parte integrante;

Preso atto, altresì, che la preintesa suddetta è adottata nel rispetto della D.G.R. n. 8501 del 26 novembre 2008 "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2009*";

Per le determinazioni assunte in premessa;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;





DELIBERA


Di approvare la preintesa sottoscritta in data 28 aprile 2009 fra la Delegazione Trattante di parte pubblica dell'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. Regionali degli specialisti ambulatoriali ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi), allegata alla presente quale parte integrante;

Di dare mandato alla Delegazione Trattante di parte pubblica dell'Assessorato alla Sanità di procedere alla sottoscrizione dell'intesa con le organizzazioni sindacali.

IL SEGRETARIO

Marco Pilloni





2

PREINTESA RIGUARDANTE L'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI, MEDICI VETERINARI ED ALTRE PROFESSIONALITA' (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI), PER GLI ANNI 2009-2010

PREMESSO:

- che l'Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali 25 marzo 2005 prevede (artt. 2 e 4) la stipula di accordi integrativi regionali riguardanti specifici istituti, fra cui, in particolare:
 - modelli organizzativi e strumenti per attuare obiettivi di salute definiti dalla Regione;
 - modalità di partecipazione degli specialisti nella definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e la responsabilità nell'attuazione dei medesimi;
 - sistemi di incentivazione e remunerazione di compiti per il proseguimento di obiettivi e risultati;
 - organizzazione della formazione continua e dell'aggiornamento;
- che, con un primo accordo sottoscritto in data 18 giugno 2007 fra la delegazione trattante di parte pubblica dell'Assessorato alla Sanità e le OO.SS. Regionali degli specialisti ambulatoriali (deliberazione della G.R. 26.6.2007, n. 5006) sono state raggiunte specifiche intese su una serie di istituti e di progetti necessari alla attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale;
- che, con un secondo accordo sottoscritto, fra le medesime Parti, il 14 luglio 2008 (D.G.R. 30.7.2008, n. 7855) sono state formalizzate ulteriori intese riguardanti, più specificatamente, la disciplina del "fondo" per la ponderazione qualitativa delle quote orario" di cui agli artt. 31, 42 e 43 dell'A.C.N. 23 marzo 2005, per gli anni 2004 - 2008;
- che si rende ora necessario concordare analoga disciplina per la regolamentazione del predetto "fondo" per l'anno 2009 e per l'anno 2010, unitamente alla definizione di altri particolari istituti.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONCORDA QUANTO SEGUE**

Art. 1 - Fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie anno 2009.

1. Nel rispetto degli impegni assunti agli artt. 2 e 3 dell'Accordo Regionale del 14 luglio 2008, si conferma che le Aziende sanitarie costituiranno il "fondo per la ponderazione qualitativa della quota oraria" per l'anno 2009 secondo la quantificazione già definita dall'ACN 2005 art. 42, parte B, comma 1 per gli specialisti ambulatoriali (€ 4,875 per ora di incarico), e art. 43, parte B, comma 1 per i professionisti (€ 3,670 per ora di incarico). Gli specialisti ed i professionisti titolari di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e determinato parteciperanno al riparto di tale "fondo" mediante la corresponsione della quota oraria di ponderazione a titolo di acconto di cui all'ACN 2005, art. 42, lett. b),



Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'JL', 'UP', 'de', 'gi', 'ml', and 'D-3'.

commi 5 e 6 (pari rispettivamente a € 2,950 ed €1,37), e di cui all'art. 43, lett. B comma 5 (pari a € 1,750), e mediante il riconoscimento di una quota oraria di ponderazione collegata al raggiungimento di obiettivi definiti a livello aziendale pari a € 1,925 per ora di incarico.

2. Ciascuna Azienda calcolerà provvisoriamente il predetto fondo con riferimento alle ore di incarico dell'anno 2008; la quantificazione definitiva del "Fondo" stesso avverrà, a fine anno, a consuntivo, applicando i criteri di cui ai commi successivi.
3. Il "Fondo" verrà incrementato per l'anno 2009 delle quote di anzianità ("RIA") resesi disponibili per effetto della cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici specialisti e professionisti nel periodo 1.1.2004 – 31.12.2008, a' sensi degli artt. 42 e 43, lett. b), comma 2, nell'entità che risulterà dai conteggi aziendali. Per l'anno 2010 il "Fondo" verrà ulteriormente incrementato delle quote di anzianità RIA resesi disponibili nel corso del 2009.
4. Come convenuto all'art. 2, secondo comma, dell'Accordo Regionale del 14.07.2008, il "Fondo" di cui sopra sarà utilizzato anche per la remunerazione delle prestazioni eventualmente rese dagli specialisti a' sensi dei richiamati artt. 42 e 43, parte B, comma 1, lettere da a) a g), ivi incluso l'emolumento aggiuntivo di cui all'art. 42, comma 10.
5. Al fine di mantenere per gli anni 2009 e 2010 il livello di risorse assegnato per gli anni precedenti per la retribuzione dei progetti aziendali, a tutti gli specialisti e professionisti dovrà essere erogata, proporzionalmente al raggiungimento degli obiettivi prefissati, la quota di ponderazione oraria di € 1.925. Pertanto, l'attuazione del precedente comma 4 e dunque l'effettuazione e la conseguente remunerazione delle prestazioni variabili degli specialisti potrà avvenire nei limiti della capienza del "fondo" e nel rispetto delle autonomie finanziarie Aziendali. Nel corso dell'esercizio, le Aziende dovranno assumere le opportune iniziative di natura programmatoria e organizzativa volte a ricondurre il rispettivo assetto nell'ambito della valorizzazione del fondo, tenendo conto della quota storicamente finalizzata all'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 4 del presente articolo. Qualora avendo provveduto al pagamento della quota oraria di acconto e della quota oraria a saldo per i progetti, nonché alla remunerazione delle prestazioni variabili, il "Fondo" dovesse presentare ulteriori disponibilità, l'eventuale eccedenza dovrà essere prioritariamente destinata per la formazione da effettuarsi nell'anno successivo.
6. La predetta quota oraria di ponderazione di € 1,925 verrà erogata, successivamente alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi determinati nei progetti aziendali e in misura proporzionale al loro livello di conseguimento, quale certificato dal Nucleo di Valutazione Aziendale, previa informativa alle organizzazioni sindacali e comunicazione agli specialisti ed ai professionisti interessati.
A tale scopo e considerata la finalità del "Fondo" si valuteranno le ore di attività effettivamente prestate, tenendo però conto dei seguenti istituti contrattuali:



TIPO di ASSENZA	COMPENSO INCENTIVO	
permesso annuale retribuito	si	
distacco sindacale ex. art. 34 commi 4 e 5 ACN	si	
infortunio (*)	Si (fino a 30 giorni)	NO (dal 31° giorno)
malattia (*)	Si (fino a 30 giorni)	NO (dal 31° giorno)
sospensione disciplinare		no
assenze non retribuite ex. Art.36 ACN		no
formazione aziendale (70% del totale) di cui all'art. 33, comma 7, ACN 2005	si	
formazione autogestita (30% del totale) di cui all'art. 33, comma 8, ACN 2005		no

(*) I 30 giorni di assenza sono cumulativi e si computano anche se non consecutivi.

Art. 2 - Programmi e progetti finalizzati per il "Fondo di perequazione" anno 2009.

1. Per poter accedere al "Fondo" di cui al precedente art. 1, tutti gli specialisti e i professionisti prenderanno parte a progetti aziendali che, rapportati alle competenze ed alle responsabilità dei destinatari, siano coerenti con gli obiettivi di interesse del sistema regionale assegnati alle aziende, per l'anno 2009, ai sensi e in esecuzione della D.G.R. 20 febbraio 2009, n. 8988.
2. Nel richiamare le indicazioni contenute nell'art. 8, commi 1, 2, 3 e 4 dell'Accordo Regionale 18.06.2007, le Aziende sanitarie – pur nella loro autonomia – sono chiamate, per gli anni 2009 e 2010, a sviluppare progetti prioritariamente nelle aree di interesse di sistema regionale già previste al comma 1 dell'art. 8 sopracitato, che restano confermate, con l'aggiunta dell'ulteriore obiettivo connesso all'obbligo dell'esplicitazione del quesito diagnostico nella richiesta di ogni prestazione di specialistica ambulatoriale prescritta, nel rispetto delle regole di sistema 2009 (in particolare DGR 20 febbraio 2009, n. 9013).
3. I progetti stessi, previa informazione alle OO.SS., dovranno essere trasmessi all'Assessorato Regionale alla Sanità entro 60 giorni dalla trasmissione alle Aziende della presente preintesa, ai fini della validazione regionale.

Art. 3 – Commissione Paritetica di Monitoraggio

1. Verrà costituita, entro 30 giorni dalla approvazione del presente accordo, una Commissione Paritetica per il monitoraggio a livello regionale della attività specialistica complessiva, come già previsto dall'art. 5, comma 5, dell'Accordo regionale del 18 giugno 2007, e per la soluzione di questioni interpretative e delle eventuali criticità che dovessero emergere sul territorio regionale.
2. La Commissione è composta per la parte sindacale da quattro membri; partecipano ad essa le organizzazioni sindacali in possesso dei requisiti di rappresentatività di cui all'art. 25, comma 2; in carenza, sarà l'organizzazione



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and several initials at the bottom.

sindacale maggiormente rappresentativa a designare i componenti a completamento. Ciascuna organizzazione sindacale può indicare un membro supplente per ciascun titolare.

Art. 4 - Formazione anno 2009

1. Alla luce delle indicazioni contenute nell'Accordo sottoscritto in sede di conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni del 1 agosto 2007 nonché delle linee di indirizzo regionali, ogni specialista è tenuto a conseguire n. 150 crediti formativi nel triennio 2008-2010 (minimo 30 e massimo 70 per anno) di cui almeno 90 dovranno essere "nuovi crediti", mentre fino a 60 saranno riconosciuti i crediti formativi acquisiti negli anni dal 2004 fino al 2007.
2. L'Azienda si impegna a garantire allo specialista il conseguimento di n. 50 crediti formativi all'anno, pari a 150 nel triennio, così composti:
 - a) 70% (pari a n. 35 crediti/anno), per la partecipazione a iniziative formative aziendali;
 - b) 30% (pari a n. 15 crediti/anno), per iniziative di formazione autogestita.
3. Le iniziative formative individuate dallo specialista o dal professionista devono essere accreditate e organizzate da società scientifiche o da istituzioni pubbliche e devono essere inerenti all'attività svolta dal professionista. La valutazione di tali requisiti è demandata al rispettivo Dirigente responsabile. La risoluzione di eventuali controversie è demandata ai Comitati Zonali.
4. La programmazione aziendale sarà suddivisa in parte di formazione manageriale e parte di formazione professionale, che verrà definita ogni anno di concerto con le organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Norma di Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Preintesa, si rinvia agli Accordi Regionali del 18.06.2007 e del 14/07/2008.

Art. 6 - Validità accordo

Il presente accordo avrà efficacia a partire dalla data di assunzione del relativo provvedimento deliberativo da parte della Giunta Regionale ed avrà validità per il biennio 2009-2010, fatta salva la necessità di integrazioni o modifiche che dovesse emergere a seguito dell'entrata in vigore della nuova convenzione nazionale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 28 aprile 2009



del
22
M
Y
L
A


Per la Direzione Generale Sanità

Carlo Lucchina

Filomena Lopedoto

Marco Paternoster

Chiara Casella



F. Lopedoto

M. Paternoster

Chiara Casella

Per le Aziende Sanitarie

Francesco Beretta

Maurizio Amigoni

Pietro Pezzano

Beretta

Amigoni

Pezzano

Per AUPI

Salvatore Zavaglia

Per SUMAI

Giuseppe Niefi

Per CISL

Daniilo Mazzacane

Per SNUBCI

Giuseppe Vitale

Zavaglia

Niefi

Mazzacane

Vitale

